


COMUNE DI MORINO (AQ)



REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14/10/2022

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi in cui è consentito all'Amministrazione Comunale di Morino sostenere spese di rappresentanza.

2. Con l'odierna norma, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, l'Amministrazione intende dare attuazione al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

In particolare si vogliono perseguire i seguenti scopi:

- garantire il contenimento della spesa pubblica;
- uniformare la gestione dell'ente al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- semplificare le procedure amministrative e contabili connesse alle spese di rappresentanza.

ARTICOLO 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, che assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno, nel senso che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere verso l'esterno il prestigio dell'Ente, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata.

ARTICOLO 3 - Requisiti di legittimità

1. Sono requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza:

- Lo scopo promozionale: sono legittime le spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione e/o l'attività dell'Amministrazione comunale;
- La stretta connessione ai fini istituzionali dell'Ente: le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, del rapporto esistente tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa;
- La congruità e la sobrietà della spesa concretamente sostenuta: le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato;
- La sobrietà deve essere valutata facendo riferimento alle dimensioni territoriali, alle caratteristiche e/o vocazione istituzionale del Comune di Morino nonché ai vincoli di bilancio;
- Ufficialità della spesa: è necessario che le spese oggetto del presente Regolamento siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini.

In particolare sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre Istituzioni o Enti di rilievo sociale ed economico ovvero in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica dell'Ente e il suo ruolo;

- Eccezionalità della spesa: le spese in argomento devono avere carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa;
- Riconducibilità della spesa agli organi di vertice dell'Amministrazione: le spese di rappresentanza possono essere ritenute legittime solo se effettuate dagli organi rappresentativi dell'Ente aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine del Comune di Morino;
- Rappresentatività del destinatario della spesa di rappresentanza: le spese disciplinate dal presente regolamento, ove destinate ad altre Istituzioni o Enti, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati ossia rappresentativi dell'Ente al quale appartengono.

ARTICOLO 4 - Spese ammissibili

1. Nell'ambito della definizione di cui all'art. 2 nonché dei requisiti di legittimità indicati nell'art. 3 del presente regolamento, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle relative alle seguenti iniziative:

- a) ospitalità offerta in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
- b) omaggi floreali e altri doni - ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);
- c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni, manifestazioni o eventi di varia natura promossi dall'Ente, alle quali partecipino autorità o personalità rappresentative estranee all'Amministrazione Comunale;
- d) Forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc...) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune.

ARTICOLO 5 - Casi di non ammissibilità delle spese

1. Non si classificano come spese di rappresentanza:

- le **attività di informazione e comunicazione pubblica**, di cui alla legge n. 150/2000 mediante strumenti di comunicazione (stampa, radio, televisione, internet, ecc.);
- la **pubblicità legale od obbligatoria** degli atti pubblici o atti ad essi equiparati;
- le spese sostenute per **ristorazione, consumazione pasti e bevande, proprie e di terzi** (ammesse solo se connesse ad incontri istituzionali aventi importanza e rilevanza esterna, idonei ad accrescere il prestigio dell'ente in quanto legate ad occasioni di rilievo esterno ed ufficiali, da cui l'ente ne possa trarre vantaggio in termini di accrescimento del prestigio e non risolversi in incontri che sono estrinsecazione degli ordinari rapporti istituzionali tra enti ed autorità);
- le spese per l'acquisto di beni (quali **fioretti, targhe, libri, ecc.**) e/o servizi **in occasione di eventi che non hanno il carattere dell'eccezionalità né dell'ufficialità**, risolvendosi piuttosto in mera estrinsecazione di ordinaria attività dell'ente (sono, pertanto, esclusi eventuali omaggi floreali o d'altra natura da parte dei Comuni ai nubendi, non costituendo un evento eccezionale che accresce il prestigio dell'ente);
- le spese destinate agli amministratori o ai dipendenti dell'ente (ad esempio, **doni e/o rinfreschi in occasioni di festività, medaglie e/o targhe e/o gadget in occasione di pensionamenti o ordinarie spese di funzionamento**);
- le spese per **necrologi, manifesti e/o corone funebri a parenti di amministratori e/o dipendenti** che implicano un gesto di vicinanza (anche se è stata ammessa quella riferita al defunto in rapporto attuale o pregresso con l'ente a titolo onorifico e/o di servizio e per il quale l'ente intende esprimere riconoscenza: in tal senso, Corte conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 200/2016);
- le spese collegate ad **eventi e/o manifestazioni culturali, promosse dagli enti locali e che coinvolgono la cittadinanza**;
- le spese relative ai **contributi erogati a soggetti associativi** operanti nel territorio (quali le c.d. "Pro Loco" o associazioni similari, per il finanziamento delle ordinarie attività ovvero per la copertura dei costi relativi ad una manifestazione programmata);
- le **elargizioni in favore di parrocchie**, conseguenti a benedizioni delle sedi istituzionali;
- le spese per l'acquisto di **beni e/o servizi in occasione di festività** (es. Natale, festa del Santo patrono, ecc.) o di altra natura, **in assenza di esigenze realmente rappresentative della Pubblica Amministrazione**;

- le spese per l'acquisto di **beni e/o servizi** attinenti allo sviluppo di politiche istituzionali qualificabili in senso lato di **promozione culturale e/o di promozione dell'ente**.

ARTICOLO 6 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'ente, avvalendosi del Responsabile Competente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 7 i seguenti soggetti:

- il Sindaco;
- il Vicesindaco;
- gli assessori nell'ambito delle rispettive attribuzioni;
- il Presidente del Consiglio dell'Ente con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 7 – Gestione amministrativa e contabile

1. Le spese di rappresentanza sono effettuate sino al raggiungimento dei limiti degli stanziamenti del bilancio, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza determinato con il bilancio di previsione è assegnato annualmente, con il Piano Esecutivo di Gestione, al settore Amministrativo.

3. Le spese di rappresentanza sono impegnate, mediante apposito atto, dal Responsabile del servizio competente, nel rispetto degli obiettivi esplicitati nell'ambito del PEG.

4. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del servizio competente con apposito atto, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fattura, ricevuta fiscale).

5. Le spese di rappresentanza devono essere adeguatamente motivate per consentire un appropriato controllo; a tal fine l'obbligo di giustificazione e motivazione comporta l'obbligo di specifica documentazione da cui risulti, per ogni specifica spesa:

- l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;
- la dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa;
- l'effettiva esecuzione delle spese;
- le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla;
- la legittima misura della spesa;
- la qualificazione e la specificazione dei soggetti destinatari.

ARTICOLO 8 - Rendicontazione delle spese

1. Le spese di rappresentanza sostenute dall'Ente sono elencate, per ciascun anno, in apposito Prospetto allegato al rendiconto di gestione. Entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'Ente.

ARTICOLO 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.